



CITTÀ DI PAULLO

COMUNE DI PAULLO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10
del 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00, nella residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | |
| LORENZINI FEDERICO | Sindaco | Presente |
| GILBERTI DANILA | Vice Sindaco | Presente |
| FALCO NICOLETTA | Consigliere | Presente |
| PANDINI LARA | Consigliere | Presente |
| CONSOLATI MASSIMILIANO | Consigliere | Presente |
| PIZZOCRI DAVIDE | Consigliere | Presente |
| CIOFETTI ANNA CHIARA | Consigliere | Presente |
| MELPIGNANO ERIKA MARIA | Consigliere | Presente |
| SPINELLI GIULIANO | Consigliere | Presente |
| NISI IRENE | Consigliere | Presente |
| GUIDA GABRIELE | Consigliere | Presente |
| MEAZZA ALESSANDRO ALDO | Consigliere | Presente |
| PIGNARCA RENATO WALTER | Consigliere | Presente |
| LIBERATI SIMONE | Consigliere | Presente |
| CASTELLI ROBERTA | Consigliere | Presente |
| LUCENTE FRANCO | Consigliere | Presente |
| BIAVA BRUNELLA | Consigliere | Presente |

Totale presenti n. 17
Totale assenti n. 0



CITTÀ DI PAULLO

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. FEDERICO LORENZINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI PAULLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Paullo la trascrizione degli interventi e delle dichiarazioni di voto vengono riportate in un verbale della seduta che viene depositato presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019- articolo 1 commi da 816 a 836-“*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*”



CITTÀ DI PAULLO

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D LGS 507/93;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/5/2020 di approvazione delle tariffe TOSAP anno 2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93;



CITTÀ DI PAULLO

- Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20/01/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) anno 2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni generali relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina le occupazioni di suolo pubblico mediante tre capi; il capo I descrive le caratteristiche del presupposto di applicazione del canone, il capo II definisce il sistema tariffario e la disciplina delle esenzioni e riduzioni, il capo III disciplina le procedure di rilascio delle concessioni. La stesura dei capi rispetta la disciplina del precedente prelievo di occupazione del suolo pubblico, definisce le categorie del territorio, le competenze della Giunta Comunale e i criteri per la determinazione dei coefficienti. Il titolo rappresenta un punto fondamentale dell'impianto in quanto delinea i confini della potestà della Giunta Comunale mediante la definizione dei coefficienti secondari rispetto alla tariffa standard di legge come corretta dai coefficienti primari approvati nel regolamento. Per il primo anno di istituzione e applicazione del tributo, le tariffe sono approvate in allegato al regolamento. Il criterio guida è il principio di continuità rispetto all'impianto precedente;
- TITOLO III: disciplina le fattispecie della diffusione dei messaggi pubblicitari recependo le caratteristiche proprie del precedente prelievo al fine di garantire pari carico impositivo e analogo gettito; il titolo è diviso in quattro capi dedicati alla descrizione del presupposto, riduzioni ed esenzioni, alla determinazione della tariffa rispetto alla standard, alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, al servizio delle pubbliche affissioni. Per il primo anno di istituzione e applicazione del tributo, le tariffe sono approvate in allegato al regolamento. Si delineano inoltre le regole per il piano generale degli impianti; nel definire i casi di esenzione e riduzione sono state garantite le fattispecie precedenti. Il titolo delinea la disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune, definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza.



CITTÀ DI PAULLO

- TITOLO IV: definisce le regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, alla disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- ALLEGATO A *Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario)*;
- ALLEGATO B costituito da:
 - *Tipologie delle occupazioni e tariffe del canone*;
 - *Tipologie delle manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone*;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021 comprensive, per il primo anno di applicazione, delle tipologie di esposizione pubblicitaria, delle tipologie di occupazione, dei coefficienti e delle tariffe per la determinazione del canone, dando atto del seguente gettito di entrata, calcolato sulla base della banca dati disponibile al concessionario della riscossione in merito alle manifestazioni pubblicitarie e all'ufficio tributi del Comune di Paullo in merito alle occupazioni di suoli pubblico:

- Canone di esposizione pubblicitaria comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate: gettito previsto euro 47.500,00;
- Canone di occupazione escluso mercati e comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate: gettito previsto euro 77.900,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.



CITTÀ DI PAULLO

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il decreto del 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;
- il decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021 (salvo ulteriori proroghe);
- il termine entro il quale si deve istituire e disciplinare il nuovo canone (30 aprile 2021 salvo ulteriori proroghe);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;



CITTÀ DI PAULLO

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Biava) e contrari n. 2 (Castelli, Lucente) espressi nelle forme di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 60 Articoli e i seguenti allegati:
 - *ALLEGATO A* *Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario)*
 - *ALLEGATO B* *costituito da:*
 - *Tipologie delle occupazioni e tariffe del canone;*
 - *Tipologie delle manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone;*
3. di dare atto che le tariffe del canone garantiscono il gettito derivante dai precedenti prelievi;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e le conseguenti tariffe decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.



CITTÀ DI PAULLO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FEDERICO LORENZINI

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAURIZIO VIETRI

Firmato digitalmente
